

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-936 del 26/02/2020
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ai sensi del D.P.R. 59/2013 - DITTA TVM MOLINARI S.R.L. - ATTIVITÀ' SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE(PC), LOC. SORDELLO ; Modifica sostanziale ex art.6 DPR 59/2013.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-951 del 26/02/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventisei FEBBRAIO 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 *"Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35"* che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 che individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 31 del 5.01.2018 con la quale, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 il S.A.C. dell'Arpae di Piacenza ha adottato l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "lavorazioni meccaniche produzione di tiranti, dadi, viti e pezzi speciali", svolta dalla ditta TMV MOLINARI S.R.L. nello stabilimento sito in Comune di Gragnano Trebbiense, strada Sordello. L'AUA comprende i seguenti titoli ambientali:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

VISTA la seguente documentazione agli atti:

1. istanza del 18.12.2018 di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata trasmessa, ai sensi della vigente normativa, dal competente SUAP con nota n. 9485 del 28.12.2018 (acquisita al prot. Arpae n. 55134 del 5.04.2019), presentata dalla ditta TMV MOLINARI S.R.L.:
 - per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e smi, derivanti dalla modifica dello stabilimento;
 - per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico rispetto al quale viene dichiarato che trattasi di proseguimento senza modifiche;
2. nota prot. n. 57555 del 10.04.2019, con cui il SAC dell'Arpae di Piacenza tra le altre cose comunicava al Comune la *"...necessità di acquisire una verifica della possibilità che dal nuovo impianto non presidiato da aspirazione denominato "tornio lucidatura" si sviluppino emissioni diffuse..."*;
3. lettera del Comune di Gragnano Trebbiense n. 3195 del 26.04.2019 (prot. Arpae n. 68905 del 2.05.2019), con cui il veniva trasmessa la richiesta di proroga fino al 25.05.2019 della ditta TVM Molinari S.r.l. al fine di reperire le informazioni necessarie (proroga autorizzata con foglio Arpae n. 73154 del 9.05.2019);
4. comunicazione della ditta TMV MOLINARI S.R.L. del 16.05.2019, iscritta al prot. del comune di Gragnano Tr. al n. 4003 del 25.05.2019 e pervenuta presso gli uffici Arpae il 30.09.2019 al prot. n. 149404, con cui sono state trasmesse le integrazioni richieste nella nota di cui al precedente punto "2.";
5. nota prot. Arpae n. 161483 del 21.10.2019, con cui questo Servizio ha chiesto ai soggetti coinvolti nel processo autorizzativo l'espressione del rispettivo parere di competenza;
6. nota acquisita al prot. Arpae n. 182693 del 27.11.2019 con cui il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza riteneva necessario che la ditta TVM Molinari S.r.l. chiarisse la relazione tra l'aumento del numero di macchine utensili ed il Raddoppio dei quantitativi di olio emulsionabile, pur non aumentando il numero di macchine usate contemporaneamente e la portata complessiva;

7. nota del 28.01.2020 (prot. Arpae n. 14804 del 30.01.2020), con cui la ditta istante ha trasmesso alcuni chiarimenti volontari;

APPURATO che:

1. la modifica consiste nell'installazione di 6 nuovi torni (rispetto ai 7 già autorizzati) e un centro di lavoro per un numero complessivo di macchine pari a 15. L'azienda precisa che lavoreranno al massimo 10 attrezzature per volta; in questo modo sarà garantita una portata di aspirazione per ogni macchina in funzione pari a 1.490,8 Nm³/h per una portata complessiva massima di 14908 Nm³/h. Le postazioni saranno dotate di elettrovalvole per parzializzare l'aspirazione limitandola alle sole attrezzature in funzione. Complessivamente si avrà un consumo massimo di olio da taglio di 2100 kg/anno e di olio emulsionabile di 4000 kg/anno;
2. il gestore precisa che non risulta possibile, dal punto di vista gestionale, attrezzare di volta in volta una delle macchine esistenti per le saltuarie operazioni di lucidatura post controllo di qualità per cui sarà introdotto un tornio dedicato da mantenere a disposizione di tali operazioni;
3. viene precisato che non ci saranno variazioni di emissioni diffuse rispetto alla situazione già autorizzata;
4. risultano presenti impianti termici civili con potenza complessiva inferiore a 3 MWt rientranti nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06 e pertanto non soggetti all'autorizzazione di cui al titolo I della parte quinta del decreto medesimo;

ACQUISITI i seguenti contributi:

1. nota n. 172609 del 11.11.2019 con cui il ST di Arpae trasmetteva parere favorevole relativamente alle emissioni, indicando limiti e prescrizioni;
2. nota AUSL n. 10451 del 5.02.2020 acquisita al prot. Arpae n. 19284 del 6.02.2020 con cui il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza trasmetteva parere favorevole ricordando quanto segue:
 - l'aria estratta dovrà essere reintegrata con pari portata d'aria naturale rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato, evitando altresì la formazione di correnti d'aria interferenti, tali da compromettere l'efficienza di captazione e gli stessi parametri microclimatici.
 - la Ditta dovrà mantenere aggiornate le schede di sicurezza delle materie prime utilizzate a quanto prescritto dal vigente Regolamento REACH/CLP in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015;

Considerato che non risulta alcun riscontro da parte del Comune di Gragnano Trebbiense in esito alla nota prot. n. 161483 del 21.10.2019 di Arpae, in particolare per quanto attiene l'impatto acustico e le emissioni in atmosfera, rispetto alle quali, in base a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 il Comune interessato *"può esprimere un parere nei trenta giorni successivi"* all'istanza di rinnovo od aggiornamento dell'autorizzazione;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Auto-rizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "lavorazioni meccaniche produzione di tiranti, dadi, viti e pezzispeciali" esercitata dalla **TMV MOLINARI S.r.l.** (C.F. 001104300338) - avente sede legale in Comune di Piacenza, via Portapuglia n. 12 nello stabilimento sito in Comune di Gragnano Trebbiense, strada Sordello, comprendente i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 LAVORAZIONE MECCANICA SUPERFICIALE DEI METALLI (2 CENTRI DI LAVORO, 3 TORNII)

Portata massima	14910 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	10 mg/ Nm ³
Nebbie di oli	5 mg/ Nm ³

EMISSIONE DIFFUSA: SALTUARIE OPERAZIONI DI TORNITURA, MOLATURA E SALDATURA

- a) devono essere adottati tutti gli accorgimenti al fine di prevenire o limitare l'insorgersi e il diffondersi di emissioni diffuse; in particolare le saltuarie operazioni di molatura e saldatura dovranno essere presidiate dal previsto aspiratore carrellato i cui sistemi di abbattimento devono essere mantenuti imperfetta efficienza;
- b) le operazioni di manutenzione e la sostituzione dei sistemi di abbattimento dell'aspiratore carrellato e dell'emissione E1 devono essere annotate su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- c) al fine di evitare la diluizione delle emissioni, la portata di E1 dovrà essere quella strettamente necessaria al fine di presidiare le postazioni di lavoro di volta in volta effettivamente attive;
- d) il camino di emissione E1 deve essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 ed s.m.i.;
- e) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284 per la determinazione delle **materiale particellare**;
 - UNI EN 13284 e UNICHIM 759 per la determinazione delle **nebbie di oli**;
- f) per la misura del materiale particellare la durata dei campionamenti deve essere pari a 60 minuti oppure il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0,5m³;
- g) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- h) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento all'emissione E1, devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti;
- i) la data, l'orario, i risultati dei suddetti monitoraggio alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di

controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;

- j) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime dell'impianto generante E1 non può superare due mesi;
- k) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- l) qualora il periodo tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti non coincidano con quella sopra indicata, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- m) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare all'Arpae nodo di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre monitoraggi dell'emissione E1 finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti imposti, effettuati in giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime;

3. **di fare salvo** che:

- l'aria estratta deve essere reintegrata con pari portata d'aria naturale rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato, evitando altresì la formazione di correnti d'aria interferenti, tali da compromettere l'efficienza di captazione e gli stessi parametri microclimatici;
- il gestore deve mantenere aggiornate le schede di sicurezza delle materie prime utilizzate a quanto prescritto dal vigente Regolamento REACH/CLP;

4. **di dare atto** che:

- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP territorialmente competente sulla base del presente atto - sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale richiamata nelle premesse del presente atto;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP.

La Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni

dott.a Adalgisa Torselli

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.